

**ARGOMENTI: RILASCIO E CONVERSIONE PROTEZIONE SPECIALE – DECRETO FLUSSI 2024**

• **Protezione speciale - Novità introdotte dal Decreto Cutro DL20/2023**

In seguito alla conversione in legge del cosiddetto “decreto Cutro”, sono state introdotte **due modifiche sostanziali riguardanti la concessione e la conversione di permessi per “Protezione speciale”**:

1. anzitutto, il D.L. Cutro ha abrogato la disposizione normativa contenuta nell'art. 6 comma 1 TUI che prevedeva la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale (disposizione reintrodotta, dopo il decreto Salvini, dal decreto Lamorgese). [Il D.L. Cutro ha introdotto una previsione normativa transitoria, al fine di regolare tutte quelle situazioni che si trovavano a cavallo tra la vecchia e la nuova normativa: art. 7 comma 3 D.L. 20/2023, che recita: “3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.]
2. In secondo luogo, prima della modifica introdotta con la legge n. 50/23 l'articolo 19 del TU, così come modificato nel 2020, escludeva anche la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale qualora ciò comportasse una violazione **del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare**. In particolare, la norma richiedeva che l'amministrazione, nel valutare la possibile espulsione di uno straniero irregolare, tenesse in ogni caso conto dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Si tratta di un principio che in sede giurisprudenziale (Cass civ, sez.VI, ord. n.7861 del 2022 e S.U. sent. n. 24413/21) era stato ricollegato all'articolo 8 CEDU, il quale riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. La legge n. 50/93, eliminando il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1 ha fatto venir meno il divieto di respingimento ed espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare.

• **Art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2024**

Il Decreto Flussi è la norma attraverso la quale lo Stato italiano stabilisce il numero di lavoratori provenienti dall'estero e le modalità di ingresso - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023. Per il 2024 saranno complessivamente 151.000 le quote di ingresso in Italia per lavoratori non comunitari, divisi **tra lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo e lavoro subordinato stagionale**.

Il datore di lavoro interessato ad impiegare un cittadino straniero deve presentare una domanda di nulla osta ed una volta emesso il nulla osta, è possibile richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro presso il consolato italiano nel paese in cui si trova il lavoratore.

Lavoro subordinato non stagionale

La richiesta di nulla osta potrà essere presentata per lavoratori provenienti da Paesi che hanno firmato accordi di cooperazione con l'Italia: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Rep. Di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania,

Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

I lavoratori stranieri potranno essere impiegati nei seguenti **settori**: -autotrasporto merci per conto terzi - settore dell'edilizia -turistico/alberghiero – meccanica -telecomunicazioni -alimentare - cantieristica navale -trasporto passeggeri con autobus -della pesca -acconciatori – elettricisti -idraulici

Settore Assistenza Familiare

Sono previste 9.500 quote per il settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria, ovvero collaboratrici e assistenti familiari (cosiddette "badanti") aperte a tutte le nazionalità di lavoratrici e lavoratori.

È già possibile precompilare i moduli di domanda accedendo tramite Spid o Cie al portale Servizi dedicato, tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, fino al 24 marzo prossimo, dalle 8 alle 20, a eccezione dei giorni 17, 20 e 24 marzo, in cui il servizio sarà attivo fino alle ore 18.

Le istanze potranno essere trasmesse in via definitiva, **esclusivamente in via telematica accedendo al portale Servizi sempre tramite Spid o Cie**, a partire dalle date seguenti:

**- 18 marzo, dalle ore 9, per le istanze di lavoro subordinato non stagionale**

**- 21 marzo, dalle ore 9, per apolidi, rifugiati e per assistenza familiare in ambito sociosanitario**

**- 25 marzo, dalle ore 9, per le istanze di lavoro subordinato stagionale**

Sarà possibile presentare le istanze fino al 31 dicembre 2024, fermo restando posizioni ancora disponibili a seguito dei **CLICK DAY** sopra descritti.

**INFO SPORTELLO ORIENTA STRANIERI**

NR 039 9998871 – dal lunedì al venerdì h 9.00 – 12.30 / 14.00 – 16.00

RICEVIMENTO SPORTELLI PRESSO I COMUNI DI MELZO E CASSANO – SOLO SU APPUNTAMENTO

**Mercoledì h 15.00 – 17.00** – Melzo, SPAZIO CITTA' ingresso principale del Municipio, sito in piazza Vittorio Emanuele II, 1 (lato fontana)

**Giovedì h 15.00 – 19.00** – Cassano d'Adda, SPAZIO CITTA' Via Dante Alighieri 4

**Venerdì h 10.00 – 16.00** – Cassano d'Adda, SPAZIO CITTA' Via Dante Alighieri 4

MAIL sportello.stranieri@coopaeris.it

**N.B.**

LO SPORTELLO RESTERA' CHIUSO DAL 01 AL 05 APRILE PER LE VACANZE PASQUALI